

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 1988

Presidenza del Presidente **BERNARDI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Integrazione all'articolo unico della legge 26 luglio 1984, n. 415, di modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali» (475), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori

«Integrazione all'articolo unico della legge 26 luglio 1984, n. 415, di modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali» (927), d'iniziativa del senatore Visca e di altri senatori

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 475; discussione e approvazione del disegno di legge n. 927, con assorbimento del disegno di legge n. 475)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
LIBERTINI (PCI)	3, 4, 5
PATRIARCA (DC)	3
REZZONICO (DC), relatore alla Commissione ..	2, 3, 4
VISCA (PSI)	3

«Intervento straordinario per la riparazione di una gru danneggiata nel porto di Ancona» (738)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione .	Pag. 5, 6, 8
FERRARI MARTE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	7
MARIOTTI (Fed. Eur. Ecol.)	7
PATRIARCA (DC)	6, 7
ULIANICH (Sin. Ind.)	6, 7

«Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET)» (952)

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE	8, 9
ANDÒ (DC), relatore alla Commissione	8, 9
GHINAMI, sottosegretario di Stato per i trasporti	9
LIBERTINI (PCI)	9
MARIOTTI (Fed. Eur. Ecol.)	9
PATRIARCA (DC)	9
VISCA (PSI)	9

I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Integrazione all'articolo unico della legge 26 luglio 1984, n. 415, di modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali» (475), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori

«Integrazione all'articolo unico della legge 26 luglio 1984, n. 415, di modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali» (927), d'iniziativa del senatore Visca e di altri senatori

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 475; discussione e approvazione del disegno di legge n. 927, con assorbimento del disegno di legge n. 475)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Integrazione all'articolo unico della legge 26 luglio 1984, n. 415, di modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali», di iniziativa dei senatori Libertini ed altri.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Integrazione all'articolo unico della legge 26 luglio 1984, n. 415, di modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali», di iniziativa dei senatori Visca ed altri.

Prego il senatore Rezzonico di riferire alla Commissione sul disegno di legge n. 927 e di riassumere i termini della discussione del disegno di legge n. 475.

REZZONICO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di iniziativa del senatore Visca e di altri senatori è stato presentato successivamente all'inizio della discussione del disegno di legge n. 475 di contenuto analogo. Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

REZZONICO, *relatore alla Commissione*. Onorevoli senatori, entrambi i disegni di legge al nostro esame prevedono un articolo unico. In base al disegno di legge n. 927 nell'ambito degli aeroporti sono autorizzati ad effettuare il servizio i titolari di licenza di autopubblica da piazza rilasciata dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade, dai consorzi di comuni interessati istituiti con decreto del Presidente della Regione e dai comuni capoluogo di provincia individuati dal Presidente della Regione.

Accade ora che la titolarità della concessione del servizio di taxi per gli aeroporti sia di competenza esclusiva del comune sede dell'aeroporto. Con questi disegni di legge, invece, si allarga la gamma dei soggetti autorizzati a

rilasciare le licenze di autopubblica. Ciò naturalmente non viene fatto in maniera indiscriminata su tutto il territorio della regione, ma vengono individuate, oltre al comune capoluogo e ai comuni nel cui ambito territoriale risiede l'aeroporto, una competenza a disciplinare le tariffe e le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che si possono rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. A ciò è delegato il Presidente della Regione.

In precedenza, il collega Ulianich aveva presentato un emendamento all'articolo unico del disegno di legge n. 475 per aggiungere alla fine, dopo le parole: «sentita l'apposita commissione regionale», le altre: «e i comuni interessati».

Il parere del relatore è contrario a tale proposta, perchè è evidente che rischiamo di ritornare alla situazione precedente.

LIBERTINI. Con questo disegno di legge si fissa il numero massimo delle licenze.

REZZONICO, *relatore alla Commissione*. Nel sottolineare la necessità di chiudere il contenzioso sociale e giuridico che è presente in alcuni dei maggiori scali aeroportuali e di garantire livelli di servizi adeguati, concludo auspicando un rapido esame dei provvedimenti. Propongo l'approvazione del testo del disegno di legge n. 927, con il conseguente assorbimento del disegno di legge n. 475.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LIBERTINI. Vorrei fare solo una breve osservazione. Nel disegno di legge presentato dal Gruppo socialista, il n. 927, c'è una differenza rispetto al disegno di legge n. 475: in esso si propone di dare anche alla Regione la possibilità di fissare il numero massimo di licenze di autopubblica. Mi pare che tale questione non debba essere regolamentata dal provvedimento che stiamo discutendo, perchè deve essere ricompresa in una normativa più generale.

REZZONICO, *relatore alla Commissione*. Questa tematica era stata già affrontata in precedenza.

VISCA. Tale aspetto dovrà essere codificato in una legge-quadro e il Presidente della Regione si adeguerà alle norme.

Sono d'accordo con quanto detto dal relatore ed esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 927.

PATRIARCA. Anch'io, a nome della mia parte politica, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ricordo, anche se lo ha già fatto il relatore, che il senatore Ulianich aveva presentato un emendamento all'articolo unico del disegno di legge n. 475 tendente ad aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i comuni interessati».

Stante l'assenza del proponente, tale emendamento si intende decaduto.

Passiamo all'esame degli articoli. È stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 927.

LIBERTINI. In realtà i due testi non sono identici. Concordo comunque con la maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 927:

Art. 1.

1. Il comma aggiuntivo inserito dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, dall'articolo unico della legge 26 luglio 1984, n. 415, è sostituito dai seguenti:

«Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma precedente sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di autopubblica rilasciata dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade, dai consorzi di comuni interessati istituiti con decreto del presidente della Regione e dai comuni capoluogo di provincia individuati dal presidente della Regione.

La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune o consorzio può rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, è delegata al presidente della Regione, che vi provvede a mezzo di decreto, sentita l'apposita commissione regionale».

REZZONICO, *relatore alla Commissione*. Per cercare il maggior accordo possibile, presento il seguente emendamento che riformula l'articolo unico del disegno di legge n. 927:

Art. 1.

1. Il comma aggiuntivo inserito dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, dall'articolo unico della legge 26 luglio 1984, n. 415, è sostituito dai seguenti:

«Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma precedente sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di autopubblica rilasciata dal comune capoluogo, dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi di comuni interessati istituiti con decreto del presidente della Regione.

La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune o consorzio può rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, è delegata al presidente della Regione, che vi provvede a mezzo di decreto, sentita l'apposita commissione regionale».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LIBERTINI. Mi auguro che il disegno di legge che stiamo per approvare possa consentire effettivamente l'istituzione di consorzi tra comuni. In tal modo si potrà contribuire finalmente a sanare insostenibili situazioni di dis-servizio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore, con l'avvertenza che, qualora venga accolto, si intende approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 475 resta assorbito.

«Intervento straordinario per la riparazione di una gru danneggiata nel porto di Ancona» (738)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Intervento straordinario per la riparazione di una gru danneggiata nel porto di Ancona».

Riferirò io stesso alla Commissione.

Il 21 luglio 1987 la motonave «Gazzella», appartenente alla Compagnia armatrice «Aretusa di Navigazione» S.p.A., nel corso di una manovra all'interno del bacino portuale di Ancona, ha urtato con la prora una gru a ponte della portata di 12 tonnellate, installata sulla banchina n. 2.

Sono state iniziate le pratiche di risarcimento dei danni, ma esse sono molto lunghe e il risultato purtroppo è che il porto di Ancona è bloccato dalla mancanza di questa gru. Si chiede quindi urgentemente l'intervento dello Stato. Potrebbe sembrare un argomento di poco conto, ma per il porto di Ancona è un grave problema. Infatti il Ministero dei lavori pubblici non può stornare dei fondi dai capitoli di bilancio che non prevedono questo tipo di interventi. Ove, pertanto, si destinassero dei fondi a tal fine si potrebbe configurare addirittura un peculato per distrazione; è per tale motivo che il Ministero è costretto a chiedere l'autorizzazione legislativa al Parlamento, proprio per utilizzare dei fondi del capitolo 7501, riservandosi naturalmente di reincamerare la somma esborsata quando la vertenza civile tra la società armatoriale e il porto di Ancona sarà giunta al termine ed il porto potrà restituire la somma allo Stato. Quindi si tratta di un anticipo.

La Commissione affari costituzionali, dopo una lettura forse un po' superficiale del provvedimento, ha espresso parere contrario, facendo presente che il finanziamento della riparazione costituisce una attività tipicamente amministrativa. Ciò in linea di massima sarebbe vero se non ci fosse il problema che ho ricordato.

La 5^a Commissione permanente, invece, ha espresso parere favorevole, a condizione che la decorrenza del provvedimento slitti al 1988, in quanto all'articolo 2 del disegno di legge è previsto che si provveda con il capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1987.

A questo punto o dobbiamo fare a meno di deliberare, perchè il parere della Commissione affari costituzionali è vincolante, oppure dobbiamo chiedere che il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea. Ci sarebbe tuttavia una via di mezzo che vorrei proporre ai colleghi: il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con la Commissione affari costituzionali, ha riproposto sotto diversa forma lo stesso problema per consentire un riesame dell'articolato e quindi un conseguente parere favorevole, dopo le spiegazioni che sono state fornite. Ha presentato pertanto un emendamento.

Il relatore è favorevole a tale procedura.

L'emendamento tende a riformulare l'articolo 1 nel seguente modo: «In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per il risarcimento, da parte dei responsabili, dei danni provocati il 21 luglio 1987 dall'urto di una nave ad una gru a ponte e alle attrezzature portuali installate, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad anticipare, mediante l'impiego di fondi del proprio bilancio, la relativa spesa di lire tre miliardi».

PATRIARCA. Vorrei fare una proposta pregiudiziale che potrebbe risolvere il problema. Ritengo che sia sfuggito un aspetto importante e che cioè la società Aretusa è una delle società del vecchio gruppo Lauro. Poichè in relazione a tale gruppo sono stati approvati dei provvedimenti legislativi che ne hanno congelato i debiti, anche il debito dell'Aretusa non potrà mai essere pagato. Vorrei ricordare ai membri della Commissione che la cosiddetta legge Prodi bloccò qualunque forma di pagamento di debiti pregressi a carico delle società del gruppo Lauro, che oltre tutto non erano neanche protette da assicurazione. Il debito quindi dovrebbe ricadere sulla gestione, ma, allo stato attuale delle cose, il risarcimento non potrà mai avvenire.

È quindi assolutamente necessario che il Ministero dei lavori pubblici intervenga, perchè altrimenti non potrà mai essere trovata una soluzione al problema.

Suggerisco poi di far conoscere queste considerazioni anche alla Commissione affari costituzionali, affinchè essa possa rivedere il parere contrario espresso sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La precisazione del senatore Patriarca rafforza la convinzione della necessità di assicurare i tre miliardi previsti nel disegno di legge al porto di Ancona.

ULIANICH. Non posso dubitare di quanto affermato dal senatore Patriarca, ma, se fosse vero, l'articolo 1 del disegno di legge in esame dovrebbe essere modificato per quanto riguarda il riferimento alle procedure di risarcimento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Credo che il senatore Patriarca abbia disegnato una situazione che potrà sbloccarsi in futuro. Non conosco esattamente le condizioni attuali della flotta Lauro, ma posso presumere che esse evolveranno positivamente in futuro e che il debito contratto con la società di assicurazione potrà essere pagato.

PATRIARCA. Ricordo che la nave era ferma nel porto di Ancona ed ha rotto gli ormeggi a seguito di una terribile mareggiata.

FERRARI Marte, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con quanto ha affermato il senatore Patriarca, però ritengo che la situazione da lui illustrata si riferisca alle condizioni della flotta Lauro prima dell'incidente avvenuto nel porto di Ancona. L'evento è avvenuto il 21 luglio 1987 ed allora la situazione di carattere finanziario era già mutata. Oggi vi è una nuova società che ha una diversa funzione sul terreno finanziario. Non vi sono quindi problemi che vanno ad incidere sul congelamento dei debiti della ex flotta Lauro.

Occorrerà valutare attentamente la questione del risarcimento, ma, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie, è urgente restituire piena funzionalità al porto di Ancona.

PATRIARCA. Con la nomina del commissario per il gruppo Lauro venne unificata la gestione delle società (circa una ventina) appartenenti a tale gruppo. Da quel momento ogni riferimento fu alla gestione commissariale dell'ex flotta Lauro e mi sembra quindi strano che, in rapporto alla vicenda che ci interessa, si faccia ancora riferimento alla vecchia società di provenienza. Da qui sorgono le mie perplessità anche in ordine all'eventuale copertura assicurativa della nave. Mi sembra paradossale che un incidente di quel genere non sia stato ancora trattato e risolto da parte dell'assicurazione. È probabile, quindi, che vi siano degli impedimenti di carattere giuridico collegati con la natura dell'armatore, che è di tipo straordinario, presentando una gestione che tiene conto delle difficoltà pregresse.

Possiamo anche lasciare il testo dell'articolo 1 così come è, però un approfondimento va fatto per conoscere meglio la situazione per quanto attiene al risarcimento da parte della assicurazione.

FERRARI Marte, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritengo che vi sia il tempo per effettuare questo ulteriore approfondimento che viene richiesto; mi permetto però di osservare che, anche in mancanza di copertura assicurativa, resta il fatto che vi sarà comunque un'azione civile nei confronti della società armatrice che dovrà rifondere il danno. Un intervento per anticipare tale somma va comunque fatto, perchè, pur non intendendo fare una regalia al porto di Ancona ma soltanto una anticipazione a livello di bilancio dello Stato, resta comunque l'esigenza di approvare il disegno di legge per provvedere alla riparazione della gru danneggiata.

MARIOTTI. Direi di prendere atto di quanto afferma il Sottosegretario. Mi pare che non ci sia nulla di irregolare e di illegittimo nel provvedimento che andiamo ad assumere. Si tratta solo di eseguire queste verifiche e successivamente di reperire il risarcimento, ove sia possibile. Mi sembra che la cosa più importante, ora, sia dare al porto di Ancona la possibilità di rimettersi a funzionare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, sottopongo alla Commissione la proposta di inviare il testo riformulato dal Governo alla 1^a Commissione permanente per l'espressione di un nuovo parere.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10,25 alle ore 10,30.

«Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET)» (952)

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET)».

Prego il senatore Andò di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ANDÒ, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione prevede la costituzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti.

Poichè esso presenta alcune differenze rispetto al testo di iniziativa della Commissione presentato al riguardo, ritengo che probabilmente sarebbe opportuno un confronto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come ha già rilevato il relatore, sull'argomento sono stati presentati due testi (il disegno di legge n. 952 al nostro esame, di iniziativa governativa, ed il disegno di legge n. 877, di iniziativa di tutti i Gruppi politici presenti in questa Commissione) che hanno avuto una differente destinazione. Infatti, mentre il disegno di legge n. 877 è stato assegnato alla nostra Commissione in sede referente perchè in esso si prevede una delega al Governo per quanto riguarda l'ordinamento del CIPET, il testo governativo, che presenta un'altra impostazione, solo in parte coincidente con la nostra, ci è stato assegnato in sede deliberante. Teoricamente potremmo scegliere di lavorare nell'una o nell'altra sede; io suggerirei di iniziare in sede referente l'esame congiunto dei due testi. Se la Commissione riterrà di adottare come testo base il disegno di legge di iniziativa parlamentare - come io personalmente credo - allora l'esame rimarrà in sede referente, con il successivo passaggio in Aula; se invece - magari in sede di comitato ristretto - si riterrà di superare questo testo, chiederemo la sede deliberante e così potrà essere portato avanti il provvedimento governativo. In tal modo possiamo armonizzare le due proposte procedendo nel dibattito.

ANDÒ, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole alla proposta del Presidente.

LIBERTINI. Anche il Gruppo comunista aderisce a tale proposta.

PATRIARCA. Concordo con il relatore.

MARIOTTI. Anche la mia parte politica è favorevole.

VISCA. Il Gruppo socialista accoglie la proposta del Presidente.

GHINAMI, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anche il Governo è favorevole.

ANDÒ, *relatore alla Commissione*. Chiedo, assieme ai senatori Libertini, Patriarca, Mariotti, Visca e Bernardi, che il disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Andò della richiesta di rimessione all'Assemblea ed avverto che, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

I lavori terminano alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO